



Comune di Bompensiere

Libero Consorzio Comunale di Caltanissetta



REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DEL SERVIZIO DI TRASPORTO SCOLASTICO INTERURBANO DEGLI STUDENTI PENDOLARI E DELLA COMPARTECIPAZIONE DELL'UTENZA AL COSTO DEL SERVIZIO E DELLE PREMIALITÀ PER GLI STUDENTI MERITEVOLI

Approvato dal Consiglio Comunale con delibera n. 35 del 3 novembre 2022

Art. 6, comma 1, modificato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 7 del 16 marzo 2023

Art. 1

FINALITÀ

1. Ai sensi degli artt. 1 e 2 della legge regionale 26 Maggio 1973, n.24, come sostituiti dall'art. 9 della legge regionale n. 14 del 03 ottobre 2002, il servizio di trasporto scolastico extraurbano è rivolto agli studenti pendolari residenti nel Comune di Bompensiere che si recano presso altro Comune per frequentare scuole pubbliche statali o paritarie qualora non esista nel Comune di residenza la corrispondente scuola pubblica.

2. Il servizio è realizzato dal Comune di Bompensiere nell'ambito delle proprie competenze stabilite dalla L.R. 14/2002, dal Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 Giugno 2003 e dalla L.R. n. 10/2019, compatibilmente con le disposizioni emanate in attuazione dalle leggi Finanziarie Nazionali e Regionali, nonché dalle rispettive disponibilità di Bilancio.

Art. 2

ORGANIZZAZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. L'organizzazione di detto servizio è affidata al Servizio Pubblica Istruzione che lo rende attraverso il rimborso di abbonamenti a servizi pubblici di linea o, su richiesta motivata degli interessati, mediante servizio affidato a terzi muniti di apposita licenza.

2. L'Amministrazione comunale garantisce il trasporto gratuito e/o semi gratuito con compartecipazione al costo da parte delle famiglie in relazione al reddito familiare goduto, nei limiti dei trasferimenti effettuati dalla Regione Siciliana e/o delle disponibilità di Bilancio.

Art. 3

MODALITÀ DI ISCRIZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO

1. Le famiglie degli alunni che intendono usufruire del servizio di trasporto scolastico extraurbano dovranno presentare la domanda su appositi moduli forniti dall'Ufficio Pubblica Istruzione, nei termini indicati con apposito avviso dall'ufficio competente, allegando il modello ISEE in corso di validità. La domanda presentata si riterrà valida per tutto l'intero anno scolastico.

Art. 4

OBBLIGO DI FREQUENZA

1. Per avere diritto al beneficio, lo studente dovrà garantire una frequenza mensile di almeno 15 (quindici) giorni verificabili dalle presenze trasmesse dagli istituti scolastici.

2. Il numero di giorni di frequenza deve essere riproporzionato nei casi in cui il mese scolastico sia formato da un numero inferiore di giorni di attività scolastica.

3. Le assenze per lunghi periodi non giustificate possono comportare decadenza totale dal beneficio.

Art. 5

ESENZIONE E RIMBORSO DEL COSTO MENSILE DEL TRASPORTO

1. Le famiglie degli alunni debbono compartecipare al costo mensile del servizio in ragione dei limiti di reddito determinabili in base al modello ISEE generico in corso di validità, a salvaguardia delle fasce più deboli.

2. Si indicano le seguenti fasce di reddito e la rispettiva compartecipazione:

1^ FASCIA - Reddito da attestazione ISEE inferiore o uguale a € 10.632,94 o altro valore superiore o inferiore indicato dalla Regione Siciliana: ESENZIONE TOTALE;

2^ FASCIA - Reddito da attestazione ISEE da € 10.632,95 a € 20.000,00: RIMBORSO DEL COMUNE PARI AL 60%;

3^ FASCIA - Reddito da attestazione ISEE > € 20.000,00: RIMBORSO DEL COMUNE PARI AL 40%.

3. L'esenzione totale e/o la misura di compartecipazione potranno subire variazioni tenuto conto delle effettive disponibilità finanziarie ovvero dai provvedimenti della Regione Siciliana che disciplinano la materia.

4. Il rimborso totale o parziale verrà effettuato al genitore/tutore che ne fa richiesta e ne ha titolo a rendicontazione delle spese sostenute (a titolo esemplificativo, costo abbonamento, fatture quietanzate ect.) ed in relazione alle disponibilità di liquidità.

5. In ogni caso, non si procederà ad alcun rimborso nei casi di indisponibilità di risorse finanziarie.

Art. 6

PREMIALITÀ PER MERITO SCOLASTICO

1. Gli alunni che al termine dell'anno scolastico avranno conseguito una votazione media superiore o uguale a sette su dieci ovvero avranno conseguito un voto di diploma superiore o uguale a settanta su cento approssimando per eccesso una media pari a 65 su 100, previa certificazione della frequenza per almeno 15 (quindici) giorni verificabili dalle presenze trasmesse dagli istituti scolastici, potranno richiedere la premialità per merito scolastico nella misura seguente misura:

a) 40% del costo dell'abbonamento determinato applicando il D.A. n. 2432 del 7.10.2013 ("*mensile - 50 corse*") tenendo in considerazione la distanza per raggiungere l'istituto scolastico - per reddito da attestazione ISEE = € 10.632,94;

b) 30% del costo dell'abbonamento determinato applicando il D.A. n. 2432 del 7.10.2013 ("*mensile - 50 corse*") tenendo in considerazione la distanza per raggiungere l'istituto scolastico - per reddito da attestazione ISEE compreso tra € 10.632,94 / € 20.000,00;

c) 20% del costo dell'abbonamento determinato applicando il D.A. n. 2432 del 7.10.2013 ("*mensile - 50 corse*") tenendo in considerazione la distanza per raggiungere l'istituto scolastico - per reddito da attestazione ISEE > € 20.000,00.

2. Le famiglie degli alunni che intendono la premialità per merito scolastico dovranno presentare la domanda su appositi moduli forniti dall'Ufficio Pubblica Istruzione, nei termini indicati con apposito avviso dall'ufficio competente, allegando il modello ISEE in corso di validità.

3. La percezione del contributo di cui all'art. 5 rende inammissibile la richiesta di premialità del presente articolo.

Art.7

PUBBLICITA' DEL REGOLAMENTO

1. Il presente Regolamento sarà pubblicato in via permanente sul sito istituzionale del Comune di Bompensiere.

Art. 8

ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

1. Il presente regolamento si applica a decorrere dal corrente anno scolastico 2022/2023.

2. L'Ufficio Pubblica Istruzione praticherà il rimborso delle spese di viaggio sostenute dalle famiglie in base al criterio di compartecipazione stabilito dall'Amministrazione comunale, riparametrando l'entità del rimborso in base alle disponibilità delle risorse di Bilancio.

3. Il presente Regolamento entra in vigore dalla data di esecutività della delibera di approvazione definitiva. Per quanto non espressamente previsto nel presente regolamento si fa riferimento alle norme e alle direttive nazionali e regionali vigenti e applicabili in materia.

Art. 9

NORME TRANSITORIE

1. Successivamente all'entrata in vigore del presente regolamento, le famiglie interessate aventi i requisiti di cui al presente regolamento, che non abbiano già ricevuto il rimborso, potranno presentare, entro e non oltre il 21 novembre 2022, la richiesta di rimborso o di riconoscimento della premialità di cui all'art. 6 con riferimento all'anno scolastico 2021/2022, allegando la documentazione prevista dal regolamento.

INDICE

Art. 1 FINALITÀ

Art. 2 ORGANIZZAZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO

Art. 3 MODALITA' DI ISCRIZIONE E DESTINATARI DEL SERVIZIO

Art. 4 OBBLIGO DI FREQUENZA

Art. 5 ESENZIONE E RIMBORSO DEL COSTO MENSILE DEL TRASPORTO

Art. 6 PREMIALITÀ PER MERITO SCOLASTICO

Art. 7 PUBBLICITÀ DEL REGOLAMENTO

Art. 8 ENTRATA IN VIGORE E NORME FINALI

Art. 9 NORME TRANSITORIE